

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze e modelli organizzativi
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti
- Articolo 6 Servizi soggetti a pagamento di diritti cimiteriali, corrispettivi e tariffe
- Articolo 7 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 8 Depositi di osservazione-obitorio-camere mortuarie-locali vari
- Articolo 9 Strutture per commiato
- Articolo 10 Deposizione della salma nel feretro e caratteristiche del feretro
- Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 12 Orario dei trasporti
- Articolo 13 Riti religiosi o civili
- Articolo 14 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 15 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali
- Articolo 16 Parti anatomiche riconoscibili
- Articolo 17 Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNEBRI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 18 Ubicazione
- Articolo 19 Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 20 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 21 Accoglimento nel cimitero
- Articolo 22 Traslazione
- Articolo 23 Piano Regolatore Cimiteriale
- Articolo 24 Sepolcri fuori del Cimitero
- Articolo 25 Sepolcri di guerra

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 26 Inumazione
- Articolo 27 Cippo

Articolo 28 Tumulazione
Articolo 29 Deposito provvisorio

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30 Esumazioni ordinarie
Articolo 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 32 Esumazione straordinaria
Articolo 33 Estumulazioni
Articolo 34 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento e gratuito
Articolo 35 Operazioni conseguenti ad esumazione ed estumulazioni
Articolo 36 Verbale delle operazioni
Articolo 37 Oggetti da recuperare
Articolo 38 Disponibilità dei materiali

CAPO IV – CREMAZIONE

Articolo 39 Cremazione di cadavere
Articolo 40 Cremazione di resti mortali, ossa e parti anatomiche a seguito di esumazione ed estumulazione
Articolo 41 Consegna e trasporto delle ceneri
Articolo 42 Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri
Articolo 43 Affidamento delle ceneri
Articolo 44 Dispersione delle ceneri
Articolo 45 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Articolo 46 Luoghi di dispersione delle ceneri e divieti

CAPO V - DISCIPLINA DEI CIMITERI

Articolo 47 Orario
Articolo 48 Disciplina dell'ingresso
Articolo 49 Divieti speciali
Articolo 50 Riti funebri
Articolo 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
Articolo 52 Fiori e piante ornamentali
Articolo 53 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54 Sepolture
Articolo 55 Concessioni perpetue
Articolo 56 Durata delle concessioni
Articolo 57 Modalità di concessione
Articolo 58 Uso delle sepolture private
Articolo 59 Manutenzione
Articolo 60 Costruzione tombe di famiglia

CAPO II – RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 61 Divisione, Subentri
Articolo 62 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore 99 anni

Articolo 63 Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 64 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 65 Revoca
Articolo 66 Decadenza
Articolo 67 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 68 Estinzione
Articolo 69 Criteri per la ri-concessione di aree cimiteriali derivanti da dichiarazioni di decadenza o estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 70 Accesso al cimitero
Articolo 71 Mezzi d'opera, lavorazioni e deposito di materiali da parte di terzi, orario di lavoro
Articolo 72 Procedure di profilassi da adottare durante le operazioni cimiteriali da parte del personale
Articolo 73 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 74 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 75 Imprese O.F. Funzioni, divieti e responsabilità.
Articolo 76 Vigilanza
Articolo 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Articolo 78 Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie
Articolo 79 Sanzioni, cautele e responsabilità

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 81 Tumulazioni privilegiate
Articolo 82 Catasto cimiteriale e registrazioni
Articolo 83 Annotazioni in catasto cimiteriale
Articolo 84 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 85 Schedario dei defunti
Articolo 86 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87 Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 88 Concessioni pregresse
Articolo 89 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 90 Clausola di adeguamento

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al DPR 254/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti, alla Legge 130/2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, nonché alle leggi e regolamenti regionali (L.R.Piemonte 20/2007 smi), ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali:

- quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi,
 - sui trasporti funebri,
 - sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti,
 - sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza,
 - sulla costruzione di sepolcri privati,
 - sulla cremazione,
- e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze e modelli organizzativi

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, [di attività funebri e cimiteriali] sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4. I servizi cimiteriali costituiscono nel complesso un "Servizio Pubblico Locale" e sono pertanto gestiti tramite uno dei modelli organizzativi previsti dall'art.113 del T.U. degli Enti Locali n°276/2000, in particolare:

A - in gestione diretta;

B - in concessione a terzi;

C - azienda speciale ;

D - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;

E - a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria ;

F - mediante affidamento in appalto.

Nei casi B, C, D e E l'impresa (Ente Gestore) sostituisce il Comune nei suoi poteri pubblicistici, pertanto tutti i corrispettivi e le tariffe dovranno essere pagati direttamente all'impresa concessionaria, all'azienda, alla società per azioni. Nel caso F invece non si ha tale trasferimento di poteri per cui l'appalto si intende solo per le mere attività operative (Impresa convenzionata o incaricata), restando in capo al Comune tutto quanto concerne: le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia di Stato Civile e di Polizia Mortuaria, gli aspetti contabili relativi alle Tariffe, agli incassi ed ai rimborsi, la manutenzione straordinaria, gli aspetti relativi ai lavori effettuati da privati, le concessioni ed autorizzazioni in materia edilizia. In mancanza di nomina e individuazione di un Ente Gestore, con questo termine si intende la figura del "Comune di Alpignano".

5. Ai sensi del DPR 254/2003 al Comune/Ente gestore compete la sorveglianza e il rispetto della corretta applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e

solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Art. 5 **Servizi gratuiti**

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

1. il periodo di osservazione delle salme di cittadini residenti;
2. il recupero delle salme incidentate ed il loro trasporto fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;
3. la conservazione delle salme di cittadini residenti nelle celle frigorifere comunali, anche disposti dall'Autorità Giudiziaria;
4. i trasporti di salme ordinate dall'ASL per motivi igienico-sanitari o medico-legali, ovvero dall'Autorità Giudiziaria;
5. le operazioni avviate d'ufficio, salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento;
6. il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.
7. il trasporto e la sepoltura in campo comune di cittadini residenti nel Comune di Alpignano, deceduti in altro comune, che versino nella condizione di indigenza di cui al presente articolo.

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare o sulla situazione economica degli interessati.

3.- Le suddette operazioni, di cui al precedente comma, sono gratuite esclusivamente per:

- le salme di persone residenti del Comune di Alpignano, sole ed in situazione di indigenza, prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del C.C., nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito (si configura disinteresse dei familiari quando non sussistono parenti del defunto oltre il 6° grado o per prevalente interesse pubblico);
- per le salme di persone residenti nel Comune di Alpignano in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare;
- per le salme di persone residenti nel Comune di Alpignano, sole e prive di rete familiare/amicale;

4.- Conseguentemente il Comune di Alpignano provvede:

- al trasporto funebre e la fornitura del feretro;
- all'operazione di inumazione in campo comune, ove disponibile, in immediatezza di decesso e l'uso della relativa fossa per il periodo ordinario di rotazione fissato in 10 anni;
- alle operazioni di esumazione a scadenza;
- l'eventuale operazione di reinumazione in campo comune, ove disponibile, nonché l'uso della relativa fossa per il periodo di reinumazione.

5.- Il servizio gratuito di trasporto si sostanzia (standard di esecuzione) nel trasporto del feretro dall'abitazione al cimitero comunale, escluso carico trasporto e scarico omaggi floreali e sosta per funzioni religiose. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica autorità, il Comune provvede a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato come "deposito di osservazione" o, se del caso, all'obitorio, sempre che non ci sia disposizione diversa da parte della Pubblica autorità.

6.- Quale Comune di ultima residenza del defunto, il Comune di Alpignano, sempre nel caso di accertata indigenza o disinteresse dei familiari può sostenere gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dei relativi adempimenti cimiteriali, secondo la volontà espressa nei modi di Legge dal defunto quando era in vita.

Per adempimenti cimiteriali si intendono la cremazione, la fornitura dell'urna e la deposizione delle ceneri in forma indistinta nel cinerario comune. Ogni e qualsiasi altra richiesta (tumulazione, inumazione,

affidamento, dispersione) presuppone la disponibilità di bilancio ad assumersi, in via preliminare, gli oneri derivanti dalla cremazione e per la fornitura dell'urna.

7.- Qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà, a mezzo del proprio Servizio Affari Legali al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'art.433 del C.C.. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto art.433. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità a favore dei defunti per i quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal C.C. e dalla normativa vigente.

8.- In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale. Per i funerali effettuati dal Comune di Alpignano per defunti aventi residenza in vita presso altri Comuni, per gli oneri della sepoltura il Comune di Alpignano potrà rivalersi sul Comune di residenza.

9.- In tali casi il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria individua l'impresa di onoranze funebri a cui affidare il servizio con procedura di selezione in base alla normativa vigente in materia.

10.- Il cittadino residente, solo e privo di rete familiare o amicale, può depositare copia della tessera di iscrizione ad una Società che si occupi della cremazione dei propri aderenti presso l'ufficio di stato civile, al fine della registrazione (istituzione di un registro informale), affinché sia garantito il rispetto della sua volontà in ordine alla cremazione, per quanto possibile.

Art. 6

Servizi soggetti a pagamento di diritti cimiteriali, corrispettivi e tariffe

1.- Sono assoggettati al pagamento del "diritto", altrimenti detto corrispettivo o tariffe, previsto nell'apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, le operazioni di:

- inumazione
- tumulazione
- esumazione
- estumulazione
- cremazione (nel caso di presenza del Tempio Crematorio)
- affidamento e/o dispersione ceneri
- trasporto

2.- Altri servizi a domanda possono essere sottoposti al pagamento del "diritto" determinato in Tariffa, in misura non inferiore ai costi realmente sopportati, valutati anche nel complessivo bilancio dei costi e benefici relativi alla gestione dei servizi cimiteriali. L'elenco dei "diritti" riscuotibili in relazione alla richiesta di determinati servizi è esposto in visione al pubblico presso gli uffici del Comune/dell'Ente Gestore.

Art. 7

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Nella bacheca all'ingresso del cimitero devono essere esposti:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) l'elenco dei corrispettivi, diritti e tariffe per operazione cimiteriale di cui all'art. 6;
- g) disciplina dell'ingresso e i divieti speciali;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. Modif.

3. Il Comune provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai fini economici.

CAPO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 8

Depositi di osservazione -obitorio-camere mortuarie-locali vari

1.- Il Comune, nell'ambito del Piano Regolatore Cimiteriale, definisce, su parere dell'ASL i locali da adibire a deposito di osservazione, obitorio, sala di autopsia e locali vari. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, tramite apposita convenzione (Art. 14 D.P.R. 285/1990).

2.- Qualora venga dimostrata all'A.S.L. la non necessaria sussistenza all'interno del cimitero della sala autopsie il Comune potrà predisporre apposita convenzione con ospedali o altri istituti sanitari. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e deve essere provvista di arredi per la loro deposizione. Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione o non sia stata attivata la convenzione sopraccitata, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere sottoposto a sorveglianza e posto nelle condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 285/1990.

3.- Nel deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria e sala autopsie è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi ed agli scopi funzionali dei locali stessi, salvo motivi eccezionali, debitamente documentati. Il Comune ha titolarità per la definizione di convenzioni con soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per l'utilizzo e la conduzione dei locali siti all'interno del Cimitero.

4.- Il locale di osservazione deve ricevere salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

5.- L'obitorio, che nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti deve essere distinto dal deposito di osservazione (DPR 285/90), è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

d) il deposito di osservazione è dotato di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, la quale può servire, qualora se ne presentasse la necessità, anche per gli altri Comuni del distretto che ne fossero sprovvisti.

E' competenza dell'A.S.L. individuare gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere.

Art. 9

Strutture per il commiato

1.- I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-

assistenziali. I comuni stabiliscono l'ubicazione delle strutture per il commiato.

5.- Sono previste due diverse tipologie di sala del commiato:

- a) quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
- b) quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la toelettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie contenute nel D.P.R. 14/01/1997 e al quale si rimanda.

6.- Il Comune ha la facoltà di individuare presso il Cimitero di Alpignano una sala del commiato pubblica per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro chiuso, prima della tumulazione, inumazione o cremazione, nel rispetto delle volontà del defunto e delle pari dignità di tutti i cittadini ed avrà le seguenti caratteristiche:

- a) l'utilizzo della sala sarà concesso agli appartenenti di tutte le confessioni religiose;
- b) la sala sarà priva di simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei. Tale servizio sarà fruibile da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità.

Le disposizioni organizzative (orari, precisazioni operative, personale, ...) nonché le modalità per richiedere le autorizzazioni saranno definite con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

7.- La gestione delle sale del commiato private è consentita solo ad operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa di pompe funebri. Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire propri servizi per il commiato e, se attrezzate, in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 possono effettuare l'osservazione della salma.

Presso le sale del commiato, su istanza dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture socio-sanitarie od ospedaliere. Gli operatori avranno anche l'obbligo della vigilanza sulle salme al fine di scongiurare la profanazione delle stesse.

8.- L'apertura, la costruzione e la gestione delle strutture private sarà subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica ed ai criteri di costruzione previsti dalla normativa di riferimento e alla quale si rimanda integralmente (DCR Piemonte 61-10542 del 17/3/2015).

Art. 10

Deposizione della salma nel feretro e caratteristiche feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

3.- Spetta all'incaricato dell'impresa che gestisce le operazioni cimiteriali verificare la chiusura dei feretri, la verifica dei sigilli e la regolarità delle autorizzazioni rilasciate. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere racchiusi in uno stesso feretro. La salma/cadavere deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con materiale che favorisca il processo di mineralizzazione. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone tenendo presente che per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

4.- Le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei feretri sono stabilite dalla Legge. Su ogni cassa deve essere apposta, a carico del costruttore, apposita marcatura riportante partita, numerazione progressiva e la dicitura: "conforme art.30 D.P.R.285/1990". Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 11

Modalità del trasporto e percorso

1.- Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è esercitato in regime di libera concorrenza.

Le Imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri nonché esercitare l'attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'art.115 del T.U. di P.S. R.D. 18/6/31 n.773.

I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

Il sindaco o suo delegato disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessun'altra sosta non autorizzata può farsi durante il percorso. Gli stessi criteri valgono, per quanto applicabili, anche nel caso di trasporto di resti mortali, ossa o ceneri.

3.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5.- In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 12

Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco.

2, Al Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà essere comunicato il giorno e l'ora dei funerali fissato dalle imprese funebri tenendo conto dell'ora del decesso, il quale a sua volta lo comunicherà al soggetto gestore del cimitero.

Art. 13

Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa Cattolica ed i ministri degli altri Culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2.- La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 14

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

L'istanza, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata all'ufficio servizi cimiteriali nel normale orario di apertura al pubblico.

L'autorizzazione è rilasciata nelle 24 ore successive alla presentazione dell'istanza previo

pagamento del corrispettivo in tariffa.

2. È prescritta l'autorizzazione al trasporto anche per trasporti interni al Comune.

3.- Oltre l'autorizzazione al trasporto, viene rilasciata autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione da parte dell'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

5.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Art. 15

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto, sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti ossei completamente mineralizzati. E' sufficiente l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio competente. Non sono prescritte misure precauzionali igieniche. E' però necessario acquisire il nulla osta dell'autorità consolare straniera in Italia del Paese di destinazione. Per effetto delle disposizioni emanate con Circolare n.24/1993 dell'ex Ministero della Sanità (ora "della Salute"), l'autorizzazione dovrà redigersi in lingua italiana e in lingua francese e dovrà riportare le generalità del defunto (cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi dell'atto di nascita), la data di morte, la data di cremazione, ovvero di esumazione ovvero di estumulazione, e la destinazione.

Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con *regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055*.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

6.- Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive è competente il Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda A.S.L., per:

- la prescrizione delle norme relative al trasporto di cadavere, alle onoranze o al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni,
- stabilire le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione comunale, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, affinché il Comune provveda per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, la cremazione.

7.- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, sempre il servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. potrà disporre, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Sarà comunque consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ne ha causato la morte.

8.- Nel caso non esistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resti mortali, così come definiti dal DPR. 254/03, c.1, art.3, è sufficiente l'uso di contenitori di materiale biodegradabile (se avviato a inumazione) o facilmente combustibile (se avviato a cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all'esterno deve riportare nome e cognome, data di nascita e di morte.

Nel caso in cui il responsabile dei servizi cimiteriali o suo delegato rilevi in occasione dell'esumazione/estumulazione la presenza di parti molli, è d'obbligo per il trasporto dei resti mortali/esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, l'uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere (risoluzione ministero salute 23/3/2004).

art. 16

Parti anatomiche riconoscibili

1.- Ai sensi dell'art.3 del DPR 254/03 per parte anatomica riconoscibile si intende l'arto inferiore o superiore o una parte di esso.

2.- La gestione autorizzatoria è affidata all'ASL competente per territorio, secondo la normativa nazionale e regionale in vigore. Nell'autorizzazione al trasporto è indicata la loro destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione e relativo conferimento delle ceneri).

3.- Il trasporto delle parti anatomiche, in relazione alla destinazione, avviene in cassa lignea con caratteristiche analoghe a quelle usate per le diverse destinazioni del cadavere.

4.- Si applicano ai trasporti di parti anatomiche riconoscibili gli artt. 20, 22 e 23 del DPR 285/90. Gli oneri per il trasporto, la cremazione e relativo conferimento delle ceneri o il seppellimento, sono a carico:

- della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata se quest'ultima non ne fa richiesta
- della persona amputata nel caso in cui richieda l'effettuazione, con diverse modalità, di dette operazioni (trasporto, e sepoltura/cremazione individuale)

Art. 17

Rimessa delle autofunebri

1.- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2.- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi (art. 21 dpr 285/90).

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNEBRI

CAPO I CIMITERI

Art. 18 Ubicazione

- 1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale sito in Via Rivera 6.
- 2.- Il cimitero comunale costituito nel territorio del comune di Alpignano è UNO, salvo modifiche da apportare in sede di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale di cui al successivo art.32. Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ad altri cimiteri da costituirsi nel territorio comunale

Art. 19 Disposizioni generali – Vigilanza

- 1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.
- 3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
- 4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici (intesi come arti inferiori o superiori o una parte di esso), sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 20 Reparti speciali nel cimitero

- 1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere o appartenenti a categorie individuate dal Comune ovvero destinati a particolari tipologie di inumazione (parti anatomiche). Per le salme, resti mortali, ossa e ceneri da accogliersi nei reparti speciali valgono i criteri generali di accoglienza, salvo il caso in cui il reparto speciale sia dato in concessione, nel qual caso è da ritenersi sepoltura privata di collettività.
- 2.- Per le salme, resti mortali, ossa e ceneri da accogliersi nei reparti speciali valgono i criteri generali di accoglienza, salvo il caso in cui il reparto speciale sia dato in concessione, nel qual caso è da ritenersi sepoltura privata di collettività. L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato al Comune/all'Ente Gestore. Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori occorre procedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per la durata non superiore ai 99 anni, rinnovabile. Tutte le spese di manutenzione e conservazione per i reparti speciali sono a carico delle comunità cui sono dati in concessione. Le parti anatomiche riconoscibili di norma vengono cremate, salva la possibilità di ricorso alla inumazione in reparti speciali a ciò dedicati e comunque secondo la normativa in

vigore.

Art. 21 **Accoglimento nel cimitero**

1.- Nel cimitero del Comune di Alpignano sono accolti, con ordine preferenziale, come sotto indicato, quando non venga richiesta altra destinazione:

1. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
3. le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
4. le salme delle persone che abbiano il coniuge (unito civilmente o convivente) o parenti entro il 2° grado, sepolti nel cimitero comunale;
5. le salme delle persone ricoverate presso case di riposo, istituti per lungodegenti, ospizi per anziani o invalidi in altri Comuni, semprechè abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune di Alpignano all'atto del ricovero, qualora il ricovero abbia comportato la cancellazione anagrafica da questo Comune;
6. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
7. i nati morti ed i prodotti del concepimento, nei casi previsti dalla normativa;
8. i resti mortali, ossa, ceneri, parti anatomiche riconoscibili delle persone sopra elencate.

Alle inumazioni in campo comune si applicano limitatamente i punti 1 e 2.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 22 **Traslazione**

1.- Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale, ossa umane e ceneri fra sepolture diverse all'interno dello stesso cimitero, tenendo presente che è vietato ottenere diverse concessioni per la medesima tipologia di manufatti. Di conseguenza non sarà possibile procedere a traslazioni da loculo a loculo o da celletta a celletta.

2.- E' inoltre vietata la traslazione tra diversi campi ad inumazione.

3.-Le traslazioni consentite rispetteranno i criteri di accoglimento stabiliti, con le limitazioni previste dal Piano Regolatore Cimiteriale e dal precedente art. 21. Le traslazioni avvengono nelle quantità e nei tempi definiti dal Comune/dall'Ente Gestore in funzione della programmazione organizzativa gestionale e della situazione di ricettività del cimitero.

4.- Alle traslazioni si applica apposita tariffa.

Art. 23 **Piano Regolatore Cimiteriale**

1.- Il Comune cura la redazione ed adotta il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (in seguito denominato P.R.Cim.). Per la redazione del P.R.Cim. valgono le norme stabilite dalla legislazione nazionale, da Decreti o Circolari ministeriali applicative, ed eventuale legislazione regionale in materia.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3.- Nella elaborazione del piano, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (in collaborazione con il Responsabile di Polizia Mortuaria) deve tener conto:

- a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti feretro per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni, anche, per quanto possibile, rilevando, distintamente, le tipologie locali di utilizzo dei sepolcri e delle pratiche funerarie;
 - c. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-feretro che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f. degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g. delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - h. ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a. campi di inumazione;
 - b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d. tumulazioni individuali (loculi);
 - e. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;
 - f. aree destinate alla dispersione delle ceneri;
 - g. cellette ossario;
 - h. nicchie cinerarie;
 - i. ossario comune;
 - j. cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.
8. Almeno ogni 10 anni il comune provvede alla revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per la precedente determinazione del piano regolatore cimiteriale.

Art. 24

Sepolcri fuori del Cimitero

1.- Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli artt. da 101 a 105 del DPR 285/90. In particolare tali sepolture devono rispondere ai requisiti prescritti per le stesse all'interno del cimitero e sono sottoposte ad analoga vigilanza.

Art. 25
Sepolcri di guerra

1.- Le salme di caduti in guerra e nella lotta di liberazione sepolte nel cimitero sono esenti dai normali turni di esumazione previste dalla normativa in vigore ed il Comune ha l'obbligo di conservarle sino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli Ossari o Sacrari all'uopo costruiti. (art.7 della legge 9/1/1951 n. 204).

2.- Ogni sistemazione o traslazione di salma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissariato generale onoranze caduti in guerra del Ministero della Difesa, al quale dovranno essere rivolte le richieste relative sia da parte del Comune che dei familiari.

3.- Tale normativa è applicabile a:

- militari italiani e stranieri della guerra 1915-18 che ancora fossero tumulate;
- militari e militarizzati italiani deceduti "in conseguenza di guerra" dal 10/4/1940 al 15/4/1946;
- militari e civili deceduti in stato di "prigionia o di internamento" successivamente al 10/6/1940 ed eventualmente sepolte nel cimitero;
- partigiani o patrioti deceduti dopo l'8/9/1943 in "conseguenza della lotta di liberazione" civili deceduti dopo l'8/9/1943 in "conseguenza della lotta di liberazione" quali ostaggi o per atti di rappresaglia, compresi quelli della r.s.i.;
- appartenenti a forze armate della repubblica sociale italiana, deceduti in "conseguenza della guerra"
- militari deceduti in Italia durante la guerra 1940-45 (oggi appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite) e per le quali non sia stato ancora provveduto alla traslazione o sistemazione definitiva da parte delle Potenze interessate;
- militari degli eserciti nemici caduti in Italia.

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 Inumazione

- 1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata e saranno soggette al pagamento dei soli diritti per le operazioni di inumazione /esumazione.
- Ciascuna fossa per inumazione deve avere le caratteristiche di cui all'art. 18 del regolamento Regionale Piemonte n. 7/2012 e s.m.i. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti da altri Comuni o dall'Estero, per le quali sussiste l'obbligo della doppia cassa, prima dell'inumazione devono essere realizzati, sulla cassa metallica, tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata trentennale ove previste dal P.R. Cim. e saranno soggette al pagamento della tariffa prevista per la concessione.
- 2.- Nelle aree ad inumazione, ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro.
- Fanno eccezione: l'inumazione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto.
- 3.- L'assegnazione di fossa in campo inumatorio comune avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
- 4.- Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.

Art. 27 Cippo

1. Ogni fossa in campo inumatorio comune è contraddistinta da un cippo sul quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione delle generalità e della data di nascita e morte del defunto, fornito e messo in opera dall'Ente Gestore/Comune, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2.- Il Piano Regolatore cimiteriale stabilisce le eventuali prescrizioni su dimensioni e materiali ammessi per l'installazione di copritomba a cura di privati ed in quali ambiti cimiteriali, al fine di ricercare un'omogeneità estetica in particolari spazi/campi/ampliamenti cimiteriali. L'installazione dell'eventuale copritomba e/o lapide a cura dei privati non dovrà avvenire prima di sei mesi dall'inumazione, al fine di permettere l'assestamento del terreno.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285 ed al regolamento regionale n. 7/2012.

Art. 28 Tumulazione

- 1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie in opere murarie - loculi, cellette ossario o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree. I loculi possono essere stagni o aerati, secondo le previsioni di cui al piano regolatore cimiteriale.
- Per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione si osservano le prescrizioni di cui al capo XV del DPR 285/90, con particolare attenzione a quanto normato nell'art.76.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A del regolamento regionale Piemonte n. 7/2012 e s.m.i..

Le misure dei manufatti cimiteriali sono individuate con determina dell'ufficio tecnico in concomitanza con la costruzione dei nuovi manufatti, nel rispetto dei criteri di legge.

4. All'atto della tumulazione in loculo o celletta costruiti dal Comune e dati in concessione ai privati si instaura l'obbligo dell'iscrizione, da parte dei concessionari ed a loro totale carico, della lastra di copertura della muratura con il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma, resti o ceneri tumulati, nonché del numero identificativo della concessione.

5. I porta foto e porta fiori, da applicare al momento dell'iscrizione, sono a carico dei privati. E' altresì ammessa la collocazione di una piccola targa contenente un'epigrafe o ornamento che non limiti la visibilità dei dati e foto dei defunti.

La chiusura dei loculi e cellette comunali è eseguita, in via esclusiva, dal personale incaricato dal comune.

7. Le tariffe per la tumulazione e l'estumulazione sono definite con provvedimento della Giunta Comunale.

8. Il loculo concesso per la tumulazione di una salma può essere destinato ad accogliere anche l'urna cineraria nel caso in cui il destinatario della concessione nel corso della vita abbia espresso la volontà alla cremazione.

9. Quando le dimensioni del manufatto cimiteriale lo consentano, è possibile collocare cassette e/o urne cinerarie aggiuntive in un unico tumulo, fino alla concorrenza di massimo 3 urne, per consentire il ricongiungimento familiare con il coniuge, l'unito civilmente o il convivente, con i parenti fino al II grado, previo consenso scritto espresso al momento della tumulazione dai soggetti aventi diritto e previo il pagamento della tariffa per l'ispezione.

Nell'ipotesi di tumulazione successiva di resti o ceneri è sufficiente la collocazione sulla lastra esterna del loculo/celletta di una targhetta in materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici indicante il nome e cognome del defunto e la data di nascita e morte.

10. E' a carico del richiedente, oltre alla spesa per la verifica della capienza, la tariffa prevista con Deliberazione di Giunta Comunale relativa all'ingresso di ogni singola cassetta o urna cineraria nello stesso loculo o celletta, che è pari al 50% del costo di concessione della celletta.

11. In caso di collocazione successiva di urna o cassetta in loculo o celletta già occupata la durata della tumulazione è quella prevista dalla concessione originaria del loculo/celletta, previo pagamento della tariffa corrispondente al manufatto in proporzione del tempo di utilizzo fino a scadenza.

Art. 29

Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, fino ad un massimo di mesi 36.

4.- A garanzia è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine previsto dal comma precedente senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

5.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

6.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30 Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, cioè di 10 anni.

Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

Fino all'adozione del P.R.Cim. il periodo di reinumazione, non inferiore a 5 anni, o 2 anni se con uso di prodotti biodegradanti, è fissato nel rispetto della normativa di settore dal Comune/dall'Ente Gestore.

L'eventuale corrispettivo concessorio è commisurato al tempo di reinumazione.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre (escluso luglio e agosto).

3.- Spetta all'incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato [scheletrizzato] al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione [scheletrizzazione], sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

5.- Se il processo mineralizzante non risulta completato, l'incaricato allo svolgimento delle operazioni cimiteriali redige apposito verbale dal quale risulti la non completa mineralizzazione della salma e, in caso non pervenga domanda di diversa collocazione da parte degli aventi diritto, la stessa sarà rinumata per un periodo tale da consentire la completa mineralizzazione in adempimento alla normativa vigente oppure, acquisito il consenso degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74 e successivi del Codice Civile, sarà inviata alla cremazione e le ceneri derivanti collocate nel cimitero comune, salvo che i familiari e aventi titolo ne dispongano altra destinazione. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

6.- In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari ed aventi causa, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti non completamente mineralizzati, nel limite delle disponibilità di bilancio.

7.- Fatto salvo quanto previsto in materia di sepoltura dei Caduti in guerra, di cui al d.lgs. 66/2010 Codice dell'Ordinamento Militare.

Spetta al Commissario Onoranze ai caduti in guerra di provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme dei medesimi. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati.

Art. 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- E' compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dell'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria che verrà pubblicato all'albo pretorio comunale, con indicazione del termine entro il quale i famigliari possono presentare dichiarazione sulla destinazione dei resti mortali.

3. Le operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune sono rese note con comunicazione affissa nella bacheca del cimitero con un congruo anticipo in occasione della Ricorrenza dei Defunti.

4. I familiari dei defunti per cui si intende procedere all'esumazione e di cui l'Ufficio conosca le generalità vengono contattati dall'Ufficio Polizia Mortuaria al fine di acquisire disposizioni in merito

alla destinazione dei resti e successivamente per essere informati sulla data di svolgimento dell'esumazione;

5. I familiari dei defunti per cui si intende procedere all'esumazione, di cui l'ufficio non conosca le generalità, sono informati tramite la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2. Decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di esumazione ordinaria senza che sia pervenuta comunicazione da parte dei famigliari in merito alla destinazione dei resti mortali l'ufficio procederà al conferimento dei resti in ossario comune o alla reinumazione o cremazione in caso di incompleta mineralizzazione.

6.- Le esumazioni si effettueranno in date stabilite d'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno fornito il proprio recapito all'ufficio Servizi Cimiteriali e hanno manifestato il proprio interesse alla destinazione dei resti. A costoro è consentito di assistere alle operazioni di esumazione. Le operazioni potranno svolgersi nell'orario/giorno di chiusura del cimitero, se previsto. Al fine di evitare potenziale disagio da parte degli utenti, le operazioni di esumazione ed estumulazione devono essere effettuate con gli opportuni accorgimenti che sottraggano alla vista del pubblico l'operazione medesima, anche mediante opportune recinzioni dell'area, fatta salva la volontaria presenza dei familiari.

Art. 32

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza (10 anni):

- per provvedimento dell'autorità giudiziaria
- a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero
- per cremazione.

2.- Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere né è possibile trasferire la salma in altro campo ad inumazione. L'esumazione straordinaria si può effettuare solo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue in ogni periodo dell'anno.

3.- Qualora siano trascorsi più di due anni dalla morte della persona, l'esumazione potrà avvenire con le sole limitazioni stagionali previste nel comma precedente. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere parere preventivo all'ASL. Il S.I.S.P. provvederà al controllo della causa di morte.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste con delibera di Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Art. 33 **Estumulazioni**

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione (ordinarie) o estumulazioni prima della scadenza della concessione (straordinarie).

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni od allo scadere della concessione.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria;
- su indagini nell'interesse della Giustizia

4.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Comune/dall'Ente Gestore. Il Comune di Alpignano individua con apposito ordine di servizio a chi compete stabilire:

- se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, se si possa dar seguito alla raccolta delle ossa;

- se si tratta di "resti mortali" (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi), così come definito al DPR 254/2003.

La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dall'ASL è chiesta dal Responsabile della gestione del cimitero ove si presentino situazioni comportamentali non precedentemente codificate dai regolamenti, ordinanze o altri atti di indirizzo o laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie.

5.- I resti mortali individuati in base al presente regolamento che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

6.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione [scheletrizzazione] e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione [scheletrizzazione], sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

7.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

8.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

9.- L'estumulazione straordinaria per trasferimento del feretro ad altro Cimitero sarà autorizzata dal responsabile del servizio cimiteriale a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia o necroforo comunale o dal caposquadra dell'ente Gestore, delegato del Responsabile del Servizio cimiteriale. Qualora non si constati la perfetta tenuta, il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica esterna.

Art. 34

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento e gratuito

- 1.- Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, nello stesso o in altro cimitero, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
 3. Le estumulazioni ordinarie, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa (Tale Tariffa dovrà incorporare anche i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali).
 - 4.- La citata Tariffa potrà eventualmente prevedere particolari riduzioni a favore di familiari in caso di più congiunti da esumare/estumulare nella medesima tornata di esumazioni/estumulazioni ordinarie.
- Non si applicherà la riduzione qualora l'esito dell'esumazione ordinaria sia resto mortale per il quale i familiari non acconsentano alla cremazione ma scelgano la re-inumazione nel medesimo campo.
5. E' consentito ai familiari del defunto di assistere all'esumazione/estumulazione anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo e per dare destinazione alle spoglie mortali esumate, nel rispetto delle norme di sicurezza previste per l'esecuzione dei lavori.

Art. 35

Operazioni conseguenti ad esumazioni ed estumulazioni

- 1.- Qualora siano trascorsi almeno 90 giorni dopo la data di scadenza del periodo di inumazione ordinaria (10 anni) ovvero di concessione (20/30/50 anni) e non sia ancora stata formalizzata da parte dei familiari la volontà circa l'eventuale conservazione dei resti mortali od ossa rinvenute, il Comune/l'Ente Gestore procede d'ufficio al compimento delle operazioni di esumazione ordinaria e/o estumulazione ordinaria. Le operazioni saranno eseguite anche nel caso di assenza dei familiari interessati.
- Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione ordinaria, nel caso di mancata indicazione dei familiari aventi titolo alla loro destinazione, sono depositate per il periodo di 90 giorni presso i locali di servizio del cimitero, dopo di che si provvede all'avvio all'ossario comune ovvero alla cremazione.
- 2.- Possono anche essere raccolte in apposite cassette metalliche da destinare a sepoltura privata, previa domanda degli aventi diritto, ovvero, a domanda, cremate. Gli aventi titolo, previa verifica da parte del personale del Comune/dell'Ente Gestore incaricato dell'esistenza delle possibilità tecniche, possono decidere di far deporre le cassette metalliche contenenti le ossa ovvero le urne contenenti le ceneri del defunto esumato o estumulato, oltrechè in cellette libere o già occupate, anche in un loculo, sia meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto. Nel caso si procederà a quanto previsto in caso di tumulazioni plurime in loculo.
- Per entrambe le possibilità di estensione (tumulazione in celletta o in un loculo già concesso, sia o meno presente un feretro), tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione dell'istanza di esumazione o estumulazione ed autorizzata la loro esecuzione. L'istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di un'urna cineraria è presentata dall'avente titolo e dovrà verificarsi a cura degli uffici comunali competenti il diritto alla sepoltura del de cuius nel luogo indicato.
- Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica della celletta o del tumulo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.
- 3.- Si definiscono "resti mortali" gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art.3 del DPR 254/03.
 - 4.- I "resti mortali" derivanti da esumazione ordinaria, secondo quanto richiesto dai familiari, possono:
 - a. essere inumati purchè all'interno di contenitore di materiale degradabile, nello stesso o in altro campo ad inumazione;
 - b. essere avviati a cremazione purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile.Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto

esumato.

- 5.- I resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria possono, secondo quanto richiesto dai familiari:
- a. permanere nello stesso tumulo (loculo/tomba di famiglia), qualora fosse previsto un rinnovo della concessione;
 - b. essere trasferiti in altro tumulo;
 - c. essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - d. essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, salvo autorizzazione dell'impianto di cremazione che accolga anche casse contenenti tale materiale metallico.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

6.- Le autorizzazioni alla cremazione di resti mortali non necessitano dell'acquisizione preventiva della documentazione stabilita al 4° comma dell'art.79 del DPR 285/90. I resti mortali rinvenuti in occasione dell'esumazione/estumulazione ordinaria, nel caso di mancata indicazione dei familiari aventi titolo alla loro destinazione, sono depositati per il periodo di 90 giorni presso i locali di servizio del cimitero. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) viene ordinariamente individuato nella loro cremazione, con spese a carico del Comune e dispersione delle ceneri in cinerario comune.

7.- Potrebbe verificarsi il caso in cui l'ufficio Servizi Cimiteriali rinvenga nei Registri/scadenziari, la concessione temporanea (effettuata a "vivente") di un manufatto a favore del defunto "persona sola ed in situazione di indigenza, priva di rete familiare/amicale ovvero disinteresse dei familiari": in questo caso l'Ente procederà alla cremazione ed alla dispersione in cinerario comune a proprie spese.

8.- Il Comune non è responsabile delle mancate notizie sull'esistenza di concessioni attive di loculi o cellette, in caso di disinteresse da parte degli aventi diritto, sui quali ricade l'onere della richiesta di tumulazione.

9.- Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione oltre che nell'ufficio Servizi Cimiteriali.

L'informativa deve essere presente almeno un anno prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazioni.

10.- E' consentito aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, codificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

11.- Per le operazioni sarà garantita la presenza di un funzionario del Comune.

Art. 36

Verbale delle operazioni di esumazione ed estumulazione

1.- Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'ente gestore del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'ufficio polizia mortuaria.

Art. 37

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

Gli oggetti richiesti dai familiari sono loro consegnati, previa sottoscrizione di apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti dell'ufficio Servizi Cimiteriali.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un anno.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

6.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti e affini entro il 2° grado, purchè, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 38 **Disponibilità dei materiali**

1.- I materiali e le opere installate su sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni, ad istanza o d'ufficio, alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune se non reclamate da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro i 90 giorni successivi l'esumazione o la scadenza delle concessioni.

2.- Il Comune può impiegare tali materiali in opere di miglioramento generale del cimitero. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

3.- Il concessionario ha l'obbligo, entro i 90 giorni che seguono la scadenza del periodo di sepoltura o concessione, di provvedere a proprie spese e nei modi previsti alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri.

Entro lo stesso termine il concessionario o l'avente titolo per i posti inumatori comuni, deve provvedere a proprie spese alla messa in ripristino dell'area o manufatto sepolcrale per le parti da esso realizzate o modificate.

Per le sepolture private, anche individuali, dopo il compimento d'ufficio di quanto previsto, il Comune/l'Ente Gestore ha facoltà di rivalsa verso il concessionario delle spese a tale scopo sostenute.

CAPO IV CREMAZIONE

Art. 39 Cremazione di cadavere

1.- La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, e per esso dal Responsabile di servizio, ai sensi dell'art.79 del D.P.R. 285/90 previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato), dall'unito civilmente, dal convivente di fatto ex legge 76/2016 o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile l e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o di decesso.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Il registro per la cremazione di cui all'art. 2, comma 2 ter, della L.R. n. 20/2007 è tenuto dall'ufficio Stato Civile.

5. La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Per le ossa contenute nell'ossario comune è il Sindaco – il Responsabile del Servizio cimiteriale - a disporre per la cremazione.

Queste dovranno essere collocate in una cassa di cartone rigido o in contenitore di legno , di dimensioni prossime a quelle di un feretro, per consentire l'introduzione nella bocca del forno crematorio. Le ceneri risultanti, contenute in apposita/e urna/e, verranno trasportate al Cimitero comunale ed inserite nel "cinerario comune", qualora individuato ovvero nell'ossario comune da cui sono state estratte, ovvero, dietro accordo, sversate nel cinerario comune del cimitero nel quale sussiste l'impianto di cremazione.

¹ Art. 74 – Parentela La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. Art. 75 - Linee della parentela So-no parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Art. 76 - Computo dei gradi Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. Art. 77 - Limite della parentela La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Art. 78 – Affinità L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n.4.

Art. 40

Cremazione di resti mortali, ossa e parti anatomiche a seguito di esumazione ed estumulazione

1.- E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso di esito negativo a reperire i familiari di cui al comma 1 o nel caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, nei limiti della disponibilità di bilancio, può disporre la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione di idoneo avviso affisso all'albo pretorio e presso il cimitero.

Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

3. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.

4. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporre la cremazione.

5. L'autorizzazione alla cremazione ed al trasporto:

- di parti anatomiche riconoscibili (arti inferiori e superiori, parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) è rilasciata ai sensi del c.2 dell'art.3 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e più precisamente dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;

- di resti mortali

o quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge, o, in mancanza, del parente più prossimo, secondo anche quanto stabilito §15 della Circ.Min.San.24/93;

o sempre se il decesso fosse avvenuto dopo la data suddetta, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo della loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione) il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

o Quando il decesso sia avvenuto prima della data suddetta, la cremazione di resti mortali è consentita purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C. è rilasciata dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati. (c.5 art.3 D.P.R. 254/2003).

In attesa della normativa attuativa dell'art.8 della L.130/01, la cremazione postuma di cadaveri precedentemente inumati o tumulati che siano portatori di protesi (anche se elettro-stimate) è effettuabile senza la rimozione di dette protesi. La rimozione è d'obbligo nel solo caso di stimolatore cardiaco alimentato da radionuclidi. Il comportamento in caso di resti mortali è analogo, laddove sia nota o si abbia il sospetto di presenza di stimolatore con radionuclidi.

Art. 41

Consegna e trasporto delle ceneri

1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile ed impermeabile e debitamente sigillata.

2.- Ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 285/90, la consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari:

- uno conservato dal responsabile dell'impianto di cremazione
- uno da chi prende in consegna l'urna
- uno deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile del comune di destinazione delle ceneri.

3.- Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal Responsabile del servizio cimiteriale e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi del 5° comma dell'art.80 del D.P.R. 285/90.

Art. 42

Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

1.- Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015).

2.- Le urne cinerarie, ognuna delle quali deve contenere le ceneri di una sola persona e riportare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e morte, sono accolte nel cimitero e sono disperse nel cinerario comune, salvo si disponga di sepoltura privata (celletta, loculo o tomba di famiglia) o ne sia chiesto l'affidamento o la dispersione in natura.

3.- Le ceneri possono essere:

a) Tumulate:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta cineraria, celletta ossario (laddove previste), loculo o in tombe di famiglia (sia o meno presente una salma)

b) Inumate:

- nelle aree avute in concessione (laddove previste);

c) Disperse ai sensi dell'art. 3 c.1 p.c) della L. 130/2001 in:

- aree destinate all'interno dei cimiteri (cd giardino delle rimembranze qualora previsto), nel cinerario comune, nell'ossario comune
- in natura

in aree private

e) affidate ai famigliari.

5.- La tumulazione, inumazione, deposito e affidamento sono soggette a tariffa.

Art. 43

Affidamento delle ceneri

1.- L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante:

- disposizione testamentaria;
- iscrizione ad associazione cremazionista;
- mediante dichiarazione manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex lege 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario con la sottoscrizione delle idonee prescrizioni.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

2.- Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, della L. R. Piemonte n. 20/2007 e s.m.i. ovvero:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarie la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

In mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

In caso di mancato accordo della maggioranza degli aventi titolo sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli stessi, mediante concessione di celletta nel cimitero.

3.- Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Alpignano, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

4.- I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile di servizio competente del Comune di decesso l'istanza di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il servizio di Polizia Mortuaria che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

All'istanza dovrà essere allegata la "manifestazione di volontà".

Inoltre deve essere dichiarato che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

6. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio di stato civile e polizia mortuaria, che è competente anche al rilascio della relativa autorizzazione.

8. L'ufficio Servizi Cimiteriali, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca

reato, l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 411 cp, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

9.- In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale. L'ufficio dei servizi cimiteriali provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

10.- Il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento ai familiari dell'urna, nonché la sua conservazione in esecuzione della stessa autorizzazione sono soggetti al previo versamento della tariffa determinata dal comune.

Art. 44 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante:

- disposizione testamentaria;

-iscrizione ad associazione per la cremazione;

-dichiarazione, manifestata attraverso dichiarazione di volontà scritta dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione.

3. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il soggetto incaricato dell'esecuzione del defunto è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P. n. 20/2007.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex legge n. 76/2016 o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso, ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

6. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta. L'urna cineraria può essere smaltita previa consegna al cimitero comunale dietro versamento della tariffa qualora prevista.

7. Nel periodo intercorrente tra la consegna dell'urna cineraria e la dispersione, le ceneri dovranno essere custodite:

a. presso l'abitazione di residenza del soggetto incaricato della dispersione, se residente nel Comune di

Alpignano, tenuto conto delle prescrizioni relative alla garanzia contro ogni profanazione e dietro autorizzazione temporanea all'affidamento;

- b. presso il cimitero comunale
- c. presso l'impianto di cremazione

8. Presso il Cimitero di Alpignano, nel caso di affido dell'urna cineraria o di dispersione delle ceneri, può essere realizzata un'apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Il familiare affidatario dell'urna o designatario della dispersione delle ceneri, dietro apposita istanza, sarà tenuto ad effettuare preventivamente il versamento di una tariffa stabilita dal Comune per la copertura degli oneri conseguenti alla realizzazione della targa. La tariffa è determinata con Delibera di Giunta. La permanenza della targa avrà la durata di anni 15.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

9. A cura dell'ufficio preposto dal servizio cimiteriale deve essere predisposto apposito registro nel quale devono essere evidenziati (registro affidamenti/dispersione ceneri):

- a. le generalità del defunto,
- b. le generalità dell'affidatario con espressa indicazione della residenza,
- c. il luogo di conservazione dell'urna cineraria ovvero il luogo di dispersione delle ceneri.

10.- Il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è soggetta al previo versamento della tariffa determinata dal Comune.

Art. 45

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. E' necessaria la presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal "de cuius" per effettuare la dispersione delle proprie ceneri nella quale dovranno essere indicati:

- 1. i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- 2. la dichiarazione del luogo ove disperderà le ceneri, ai sensi dell'art.4 della L.R.P. n.20 del 31/10/2007;
- 3. la dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata;
- 4. le modalità di smaltimento dell'urna nel rispetto della normativa vigente;
- 5. nel caso in cui sia consegnata al cimitero lo smaltimento potrà essere soggetto a tariffa così come meglio dettagliato nel tariffario;
- 6. l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri (da allegare)
- 7. l'obbligo di accertare quali siano le condizioni regolamentari (prescrizioni e/o limitazioni esistenti) che sovrintendono alla dispersione delle ceneri nel comune ove avverrà la dispersione.
- 8. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

Art. 46

Luoghi di dispersione delle ceneri e divieti

1.- La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:

- a. in aree private, esclusivamente con il consenso dei proprietari, purché ad una distanza di almeno 200 mt dal centro abitato (in tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro);

- b. all'interno del cimitero del Comune di Alpignano:

- nel cinerario comune;
- nell'area-campo di dispersione da destinarsi giardino del ricordo realizzato secondo le previsioni del P.R.C.;

- c. su aree pubbliche individuate con apposito provvedimento della Giunta purché ad una distanza di almeno 200 mt dal centro abitato;

2. Costituisce divieto:

- la dispersione nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada).
- interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

- la dispersione al vento.

3. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a. in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c. nei fiumi;
- d. in mare;
- e. in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f. negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. I soggetti incaricati della dispersione sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità delle stesse. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

5. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

CAPO V DISCIPLINA DEI CIMITERI

Art. 47 Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il calendario e l'orario stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco.

L'apertura e la chiusura dell'ingresso principale può avvenire anche attraverso sistemi automatici temporizzati muniti di apertura di sicurezza.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di apertura.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

2.- Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che per la loro specificità possano provocare pregiudizio all'incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà al Comune e per esso all'ufficio Servizi Cimiteriali di limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali.

Art. 48 Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri di norma non si può che entrare a piedi.

2.- Per comprovati motivi di salute o di deambulazione, il responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere il permesso di ingresso a mezzo di veicoli, fissando anche, eventualmente, i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.

In occasione delle giornate del 01 e 02 novembre per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica, è posto il divieto di ingresso alle autovetture all'interno del cimitero.

3.- E' vietato l'ingresso:

- alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
- ai bambini di età inferiore agli anni 10 non accompagnati da adulti.

4.- È vietato l'ingresso agli animali domestici, è comunque garantito l'accesso a non vedenti accompagnati da cane guida.

Il pubblico è tenuto mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

Art. 49 Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai

- parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria; o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata [dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria], previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
- 2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
- 4- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto: a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- Al personale suddetto è vietato: eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, salvo che non sia previsto in Capitolati tecnici, Convenzioni, o simili affidamenti ad imprese/Cooperative/Ditte incaricate; ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso e in qualsiasi momento; trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 5.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 50 **Riti funebri**

- 1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 51 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

- 1.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 2.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.
- 3- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari, quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Art. 52
Fiori e piante ornamentali

- 1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
- 2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
- 3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
- 4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 53
Materiali ornamentali

1. Sulle sepolture (edicole, cripte, fosse comuni o a concessione, loculi, cellette cinerarie/ossario) possono essere realizzate o poste lapidi, croci, monumenti, addobbi, copritombe, epigrafi e similari, secondo quanto definito dal P.Regolatore cimiteriale ovvero, in attesa della sua adozione, secondo il progetto approvato, ovvero secondo eventuali prescrizioni qualora previste.
- 2.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 3.- L'ufficio tecnico comunale o il soggetto gestore del cimitero provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 4- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 5.- In Tariffa potrà essere previsto una somma/rimborso, da porre a carico dei familiari, anche forfettario, delle spese sostenute Comune per ripristinare le condizioni originarie con l'eliminazione dell'ostacolo.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54 Sepolture

1.- Per le sepolture è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3.- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito con delibera di Giunta Comunale.

L'Ufficio tecnico rivaluta i prezzi di concessione dei manufatti e la Giunta approva la revisione dei prezzi annualmente.

Nel prezzo della concessione sono compresi la lastra di marmo di chiusura ed i ganci di tenuta. Non sono compresi il vasetto portafiori, la lampada votiva, la cornice per l'eventuale applicazione della foto ceramica, l'iscrizione/epigrafe.

6.- La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui compete l'istruttoria dell'atto.

Il contratto sarà stipulato contestualmente all'istanza di concessione dietro pagamento del canone concessorio per il manufatto oltre il pagamento dei diritti cimiteriali.

7 - Alle sepolture si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

8.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i

- concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

In linea di principio, dopo la stipula del contratto di concessione, non è possibile tumulare nel manufatto un defunto con generalità difformi da quelle contenute nell'atto di concessione.

Eventuali eccezioni saranno valutate di volta i volta dal Responsabile dei servizi cimiteriali sulla base dei seguenti criteri:

- modifiche richieste dopo la protocollazione dell'istanza (prenotazione) ma prima della stipula dell'atto;
- modifica delle generalità dell'avente diritto nell'atto quando la concessione venne effettuata a "vivente".

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nei contratti di concessione e nei subentri viene esplicitamente indicato il trattamento prestabilito dei resti mortali allo scadere della concessione.

10 - Se per un defunto è già stato assegnato in concessione un loculo o una celletta ossario o cineraria, non è più assegnabile in concessione un secondo loculo e/o celletta, nemmeno rinunciando al primo. Pertanto è vietata la traslazione da loculo a loculo all'interno del cimitero.

Eccezioni a tale principio si avranno per:

- il coniuge (unito civilmente o convivente), genitore o figlio con gravi e documentate disabilità motorie, impossibilitato a raggiungere il loculo/celletta del congiunto per la sua disagiata collocazione;
- il coniuge defunto (possibilità di traslare un defunto già tumulato in un loculo contiguo al coniuge appena tumulato – esclusa la possibilità di prenotazione a vivente).

Il diritto si esplica nella possibilità di ottenere in concessione un manufatto collocato in altro spazio cimiteriale, ove disponibile, rinunciando al precedente senza rimborso, dietro pagamento della nuova tariffa, stipula di nuovo contratto di concessione con spese relative, restando comunque ancora tutte a carico del richiedente le spese di estumulazione straordinaria, verifica del feretro, spese di tumulazione nella nuova destinazione.

11.- Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale (nell'ambito degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale).

Tale concessione sarà a titolo oneroso secondo tariffa stabilita dalla giunta comunale e concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché il recupero delle spese generali cimiteriali.

Art. 55 Concessioni perpetue

1. Dalle concessioni perpetue non può provvedersi ad estumulare la salma, se non per il trasferimento in altra tumulazione, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 285/90. Ogni richiesta in tal senso ha come conseguenza la decadenza della concessione per esaurimento della funzione per cui è sorta.
2. A far data dal 10/02/1976 è divenuta illecita ogni concessione cimiteriale a tempo indeterminato o perpetua. Eventuali concessioni perpetue concesse da tale data sono nulle di diritto.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 25 del DPGR 7/R 2012 della Regione Piemonte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.
4. Per sopperire alla carenza di loculi e cellette ossario/cinerarie e per uniformare al regime di temporaneità previsto dal comma precedente tutte le concessioni di loculi e cellette ossario/cinerarie perpetue, rilasciate anteriormente alla data del 10/02/1976, sono trasformate in concessioni a tempo determinato e scadenti trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'avente diritto.
5. L'assegnazione o concessione di cui al comma precedente sono state revocate con Delibera di Giunta n. 72

del 01/06/2017 del Comune di Alpignano. In forza del predetto atto le estumulazioni di salma, di resti ossei o di ceneri sono effettuate d'ufficio dal Comune – ufficio Servizi Cimiteriali con spesa a carico dell'ente. Tutte le operazioni successive all'estumulazione e/o i trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

6. La revoca non è soggetta ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo. La revoca comporta la perdita della somma pagata per la concessione.

Art. 56 **Durata delle concessioni**

1.- Le concessioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

La durata delle concessioni è la seguente:

- a) 99 anni per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività con spese a carico dei medesimi;
- b) 30 anni per le sepolture privati in loculi costruiti dal Comune
- c) 20 anni per le cellette ossario/cinerarie;
- d) 30 anni per le inumazioni (fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento).

2.- Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula dell'atto.

3.- Trascorsi 90 giorni dalla scadenza della concessione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà per l'esecuzione delle esumazioni/estumulazioni delle salme ivi sepolte e l'area o il manufatto potranno essere concessi ad eventuali richiedenti.

4.- Non è previsto il rinnovo della concessione, ad eccezione di un rinnovo parziale limitatamente a:

- loculi concessi a viventi per gli anni necessari a raggiungere venti anni di tumulazione previsti dalla normativa;
- cellette concesse a viventi per gli anni necessari a raggiungere dieci anni di tumulazione.

Il rinnovo è soggetto al pagamento della tariffa prevista.

Art. 57 **Modalità di concessione**

1.- La sepoltura privata individuale può concedersi solo in presenza di salma, resti o ceneri di defunto:

1. residente;
2. non residente in vita nel comune, ma nato in esso;
3. che abbia il coniuge (unito civilmente o convivente) o parenti entro il 2° grado sepolti nel cimitero comunale;
4. al momento della morte ricoverato presso case di riposo, istituti per lungodegenti, ospizi per anziani o invalidi in altri Comuni, semprechè abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune di Alpignano all'atto del ricovero, qualora il ricovero abbia comportato la cancellazione anagrafica da questo Comune.

L'assegnazione di fossa in campo inumatorio privato (trentennale), in concessione, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

La concessione di area novantanovenale o spazio individuale di tumulazione in loculo o celletta avviene su specifica individuazione in planimetria a richiesta dei familiari se ed in quanto disponibile e per ordine progressivo di protocollazione.

La messa a disposizione del pubblico dei blocchi loculi/cellette è disposta con delibera di Giunta Comunale ovvero determinato dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

La concessione di aree novantanovenale (edicole e cripte) e delle aree adibite a sepoltura collettiva è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la data di protocollazione dell'istanza di concessione.

2. La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. La concessione non può

essere oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto (*senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate*).

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa al momento vigente per le concessioni della medesima tipologia di manufatti cimiteriali, senza che ciò influisca su eventuali successive variazioni delle tariffe, né precostituisca impegno per il comune a provvedere all'assegnazione, che, se non avvenga, comporta unicamente la restituzione dell'importo del deposito cauzionale infruttifero versato.

3.- Obblighi concessionario:

- a. entro un mese dalla tumulazione il concessionario ha l'obbligo di provvedere all'iscrizione sulla lastra delle generalità.
- b. qualora il loculo ospiti una salma e eventuali resti o ceneri, l'iscrizione sulla lastra di chiusura deve riferirsi tutti i defunti tumulati.
- c. la sepoltura privata deve essere occupata dalla salma/cadavere per cui fu richiesta entro 60 giorni dal decesso pena decadenza.

4.- Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, ove la disponibilità di sepolture lo consenta (con riserva di almeno 10 loculi in dotazione del Comune), concederà loculi per la futura tumulazione a persone viventi qualora:

- a) siano residenti nel Comune da almeno 3 anni e che abbiano compiuto l'età di 75 anni.
- b) siano residenti da meno di 3 anni e che non abbia nessun parente entro il terzo grado in linea retta o collaterale (comprovato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Art. 58

Uso delle sepolture private

1. Nel caso di concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune (loculi, cellette) il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario.

2. Al fine di consentire il ricongiungimento familiare é ammesso collocare cassette di resti o urne cinerarie di coniuge, unito civilmente o convivenza di fatto e con i parenti in linea retta fino al II grado, fino a capienza massima di 3 urne/cassette cinerarie, che dovrà preventivamente essere verificata a spese del richiedente.

3. Il diritto d'uso delle sepolture private a sistema di inumazione è riservato alla persona destinataria del diritto d'uso nel caso di concessione singola o in caso di concessione plurima alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) salvo diverse indicazioni esplicitamente previste nell'atto di concessione.

4. Per le sepolture private a sistema di tumulazione concesse a privati per l'edificazione di edicole o cripte familiari, il diritto d'uso, oltre che al concessionario, è esteso al coniuge o unito civilmente, al convivente di fatto e more uxorio, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado (art. 93 DPR 285/90).

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, rilascerà il nulla osta. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente, avuta considerazione anche a quanto disposto dalla legge n. 76/2016.

L'eventuale condizione di particolare benemerenda nei confronti dei concessionari va comprovata

con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445.

Si precisa che nel caso di tombe di famiglia sarà necessario, al fine di tumulare una salma/resto, il consenso del concessionario (o dei concessionari, tutti quanti). Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

5. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la tumulazione provvisoria in sepolcro familiare di salme appartenute in vita a persone non legate al concessionario da vincoli di parentela, affinità, benemeranza, ecc... previo assenso da parte del titolare della concessione. Tale provvisorietà non potrà superare il periodo temporale di anni 3 (dalla tumulazione).

6. In ogni caso, laddove si renda necessario estumulare e tumulare, previa istanza al Responsabile dei servizi cimiteriali. una salma precedentemente tumulata in via provvisoria in un sepolcro familiare, si applica la tariffa del costo per l'estumulazione e della successiva tumulazione.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessionario e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 59 **Manutenzione**

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente comunicate all'apposito ufficio dell'Area Tecnica.

Alla comunicazione indirizzata all'Area tecnica, dovrà essere eventualmente allegata copia di polizza di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, stipulata dal concessionario e dall'impresa esecutrice dei lavori.

3. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle operazioni di tumulazione, nonché la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute. Della diffida, notificata agli interessati, è dato avviso nell'albo posto all'ingresso del cimitero e sulla stessa tomba.

4. Quando L'Ente Gestore ovvero il Comune, sia chiamato ad interventi volti a tutelare la salute pubblica e lo stesso decoro dei cimiteri e più precisamente nel caso di loculo (anche in tomba privata) interessato da fenomeni percolativi, il Responsabile dei Servizi cimiteriali informa il concessionario della circostanza e gli comunica la necessità di effettuare apposite operazioni di sanificazione del loculo, assorbendo l'eventuale percolato, abbattendo gli odori e, se necessario, ripristinando le condizioni di impermeabilità del cofano di zinco. In caso di irreperibilità, decorse 24 ore dal verificarsi dell'evento, o prima, nei caso di urgenza, si provvede alla sanificazione, addebitando l'onere al concessionario. Per queste operazioni il concessionario potrà avvalersi della prestazione d'opera di apposita Impresa incaricata. Qualora la mancata impermeabilità derivi da una concausa, il Comune provvederà a tutte quelle operazioni che possano garantire la sanificazione e l'impermeabilizzazione esterna della struttura del lotto dei loculi, escluse quindi le tombe private.

5. Nel caso di ristrutturazione di tombe di famiglia costruite su aree date in concessione perpetua, può essere

autorizzata la realizzazione di sopraelevazione o abbattimento con costruzione di nuova tomba, con i seguenti vincoli: non eliminare tombe di pregio storico-artistico, protette dalla Legge sulla conservazione di opere d'arte; garantire che la nuova struttura abbia almeno il numero di posti sufficiente a seppellire le salme contenute in quella vecchia; può essere effettuata una sopraelevazione che non ecceda in misura quella consentita dal P.R.Cim., o in assenza, che non alteri significativamente la zona in cui si prova.

Nel caso di più concessionari, occorre acquisire nel progetto la firma di tutti i predetti. Devono essere osservate le norme attualmente vigenti per le misure minime dei posti salma. L'intero procedimento è verificato, autorizzato, ed i controlli successivi sono di competenza di apposito ufficio individuato all'Area Territorio.

Art. 60 **Costruzione di tombe di famiglia**

1- I soggetti che intendono realizzare opere/manufatti, anche in reparti speciali o su aree o sepolture private, devono provvedere alla presentazione del relativo progetto all'Area Tecnica ed alla successiva esecuzione delle opere autorizzate nelle forme e nei limiti fissati dal P.R.Cim.

2- Fino all'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale:

- i progetti sono presentati entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione dell'area;
- l'esecuzione delle opere è compiuta entro 24 mesi consecutivi dalla data di approvazione;

Potrà essere eventualmente concessa una proroga per il periodo massimo di 12 mesi, da parte del Responsabile Area Tecnico, su istanza del concessionario e dichiarazione delle motivazioni per cui viene richiesta. E' sempre possibile impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone. Sono altresì fatte salve le interruzioni dei lavori eventualmente dovute a temporanee chiusure dei cimiteri o loro ambiti.

3- La valutazione di vincoli edilizi, di tecniche costruttive, di dimensionamento degli spazi è a carico dell'Area Territorio del Comune di Alpignano, per quanto di competenza, sulla base delle indicazioni fornite dal DPR285/90 e circ.M.S. n°24/2003. Tali procedimenti NON sono sottoposti a parere preventivo dell'ASL. (delib.C.C. N°90/2002).

4- Per poter dare inizio ai lavori, il Concessionario deve previamente richiedere il "permesso a costruire" al Comune – ufficio appositamente incaricato, dell'Area Territorio – avendo cura di specificare nella relativa istanza:

- l'impresa alla quale ha affidato l'esecuzione dei lavori;
- il tempo presumibile di esecuzione;
- l'impegno a far eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo, osservando le prescrizioni del presente regolamento e quelle particolari contenute nell'atto di concessione;
- l'impegno, qualora l'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica dovesse accordare l'autorizzazione a svolgere i lavori al di fuori dell'orario di apertura del cimitero, a garantire che gli accessi restino chiusi al pubblico.

5. All'istanza dovrà essere allegata copia di polizza di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, stipulata dal concessionario o dall'impresa esecutrice dei lavori nonché il valore del massimale e, le imprese private incaricate dei lavori dovranno versare una cauzione a garanzia nei confronti del Comune e degli altri privati. Eventuali irregolarità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori vengono contestate dall'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica, al concessionario, il quale è tenuto ad attivarsi nei confronti dell'impresa esecutrice, garantendo che questa si attenga alle prescrizioni.

In caso di violazioni gravi, o di mancato o tardivo ripristino delle condizioni prescritte previa diffida a provvedervi, l'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica, si riserva l'incameramento della cauzione, previa relazione e successiva deliberazione della giunta comunale. E' consentito ad un'impresa di eseguire contemporaneamente più lavori.

CAPO II

RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 61

Divisione, Subentri

- 1.- Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.
- 3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
- 4.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.
- 7.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
Il subentrante sarà autorizzato ad aggiornare la "denominazione" apposta sulla tomba. Al concessionario della sepoltura sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa, od al soggetto subentrante per morte del concessionario, che assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti.
Il richiedente deve dichiarare d'essere in possesso del requisito necessario, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado di cui egli è stato designato quale rappresentante, che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che vi rinunciano.
- 8.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone suindicate che assumono la qualità di concessionari.
- 9.- Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 6 mesi decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
- 10.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
11. Trascorso il termine complessivo di 2 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
- 12.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state comunicate al Comune disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. In tale ipotesi, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune – con determinazione del Direttore dell'Area responsabile del settore cimiteriale – provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 62

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$T \times R$$

$$1,5 \times D$$

dove:

T= tariffa in vigore nell'atto di concessione / R= durata residua / D= durata concessione.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

3.- Un manufatto cimiteriale, se occupato, si intenderà automaticamente rinunciato dal concessionario, o avente diritto, nel momento in cui verrà presentata istanza di estumulazione ed il Comune ne rientrerà nella piena disponibilità a far data dall'istanza.

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree libere

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per la destinazione di sepolture private a famiglie o collettività, salvo i casi di decadenza, quando: a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata novantennale, in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

4.- Le aree rinunciate rientreranno, nello stato di fatto, nella disponibilità del Comune e saranno disponibili per concessioni ad altri richiedenti.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di sepolture private a famiglie o collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata novantennale, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3.- Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4- Il rimborso non sarà dovuto qualora inferiore alla somma di € 25,00 da incrementarsi di € 2,60 all'inizio di ogni nuovo anno solare, a partire dalla data di esecutività del presente Regolamento.

5- Dopo la rinuncia, le aree o manufatti per sepoltura privata sono disponibili per concessione ad altri

soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura del Comune/dell'Ente Gestore le opere dallo stesso ritenute necessarie (i cui costi sono rimborsati dal Comune all'Ente Gestore mediante i proventi concessori cimiteriali).

Articolo 65 **Revoca**

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novennale nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 66 **Decadenza**

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- i) quando la salma temporaneamente posta in tomba provvisoria comunale non sia traslata nella sepoltura privata cui è destinata nei tempi assegnati.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili (eccetto per quanto riguarda il punto b), c), d)).

3.- In casi di irreperibilità, preve indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, sarà dichiarata la decadenza con determinazione del direttore d'Area; dalla data di esecutività della determinazione il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura. L'area ed i manufatti per la cui concessione è stata dichiarata la decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario nei cui confronti è stato emanato il provvedimento, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura del Comune ovvero dell'Ente Gestore le opere di rimessa in ripristino od adeguamento dallo stesso ritenute necessarie.

In quest'ultima eventualità, i cui costi sono rimborsati dal Comune all'Ente Gestore mediante i proventi concessori cimiteriali da questa riscossi per conto del Comune. La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

5.- La pronuncia di decadenza comporta la perdita della somma pagata.

Articolo 67

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 68

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Art. 69

Criteri per la ri-concessione di aree cimiteriali derivanti da dichiarazioni di decadenza o estinzione

1°)- Stima del valore del manufatto eventualmente esistente sull'area.

L'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica procederà ad una valutazione della possibilità di ristrutturazione della tomba. Nel caso in cui la tomba sia considerata "ristrutturabile" l'ufficio suddetto o l'eventuale altro ufficio incaricato della gestione del patrimonio immobiliare comunale, procederà ad una valutazione del valore del manufatto. Al fine di rendere la stima quanto più aderente al valore reale dell'opera dovranno essere introdotti dei coefficienti di "fruibilità" della tomba ed in particolare la tipologia dell'edificato ed il numero delle sepolture fruibili, lo stato manutentivo e le caratteristiche artistiche ed architettoniche. Qualora le tombe di famiglia siano state edificate e/o decorate con modalità che le rendano particolarmente pregevoli sotto il profilo architettonico-artistico andranno tutelate tenendo presente la normativa in materia di beni culturali.

2°)-Canone di concessione.

La successiva riconcessione potrà quindi avvenire per:

- l'area sulla quale il Comune abbia già provveduto a sue spese all'abbattimento del manufatto. In tal caso si applicherà la tariffa prevista;
- l'area più la costruzione. In tal caso di applicherà la tariffa prevista per la concessione di aree, eventualmente maggiorata dell'importo derivante dalla stima del valore dell'opera medesima.

3°)-Modalità di presentazione delle domande di concessione di aree derivanti da pronuncia di decadenza.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, dopo il provvedimento che stabilisce se l'area debba essere riconcessa libera da manufatto (abbattimento a cura del Comune) ovvero se debba essere ri-concessa l'area più il manufatto

recuperabile ovvero con abbattimento a cura del nuovo concessionario, con l'assegnazione del relativo valore, procederà ad informare la cittadinanza tramite manifesti, stabilendo un inizio ed un termine temporale per la presentazione delle domande. Alle domande presentate verrà applicato come criterio di priorità la data di protocollazione della domanda.

4°)-Vincoli su ri-concessione di tombe esistenti.

Qualora venga concessa una sepoltura di famiglia già data precedentemente in concessione perpetua o temporanea (rientrata pertanto in disponibilità al Comune da provvedimento di decadenza o estinzione), e nell'eventualità che il Comune non abbia provveduto a liberarla dalle salme o resti ivi precedentemente tumulati, ovvero qualora siano state accolte riserve da parte dei precedenti concessionari sul mantenimento dei resti nel luogo di tumulazione originario, il nuovo concessionario ha l'obbligo di provvedere a raccogliere i resti delle salme nelle cellette e nell'ossario della sepoltura stessa; ha l'obbligo di conservarle per tutto il tempo della concessione in atto a suo favore; ha l'obbligo di ricordare in modo visibile decoroso, anche in parte secondaria della tomba, i nomi del precedente concessionario e delle persone ivi inumate.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 70 Accesso al cimitero

- 1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
- 3.- L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.
- 4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 71 Mezzi d'opera, lavorazioni e deposito di materiali da parte di terzi, orario di lavoro

- 1- Il Comune – e per esso l'ufficio appositamente individuato nell'Area Tecnica - disciplina l'accesso e l'uso all'interno dei cimiteri di materiali, mezzi d'opera, attrezzature ed altri mezzi od impianti per l'esecuzione di lavori e servizi a cura di terzi. Laddove possibile e nei modi e tempi indicati dall'ufficio comunale, può essere concesso il deposito di attrezzature, materiali e similari, anche in apposite aree o manufatti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.
- 2- E' fatto divieto di lasciare o abbandonare nel cimitero, materiali, attrezzature e rifiuti e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori. Durante o svolgimento di lavori o servizi deve essere tenuta la massima attenzione al rispetto dei luoghi e di quanto ad essi correlato, garantendo in ogni momento condizioni di perfetto ordine ed adeguata pulizia. E' pertanto vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
- 4- Può essere ordinato dall'ufficio comunale o dall'Ente Gestore il trasferimento dei materiali, attrezzature ed altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero, se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate. E' vietato attivare nel cimitero comunale laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 5- In occasione del periodo annuale di Commemorazione dei defunti l'Ente Gestore od l'ufficio comunale appositamente individuato nell'area tecnica può dettare speciali istruzioni di comportamento ed i vincoli per l'introduzione e l'installazione in opera o deposito di attrezzature e materiali e l'esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio. Può interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari nell'interesse della fruibilità dei luoghi in sicurezza e tranquillità da parte dei visitatori. Al verificarsi di particolari occasioni quali pubbliche cerimonie o simili per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico o in cui sia comunque richiesto dagli Enti o uffici comunali preposti, l'Ente Gestore o l'ufficio comunale appositamente individuato nell'Area Tecnica può disporre la temporanea interruzione dei lavori di terzi nel cimitero od in suoi ambiti determinati.
- 6- L'orario di lavoro per le Imprese è fissato in misura corrispondente all'orario di apertura dei cimiteri. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Tecnico competente.
- 7- Se il Comune non stabilisce di utilizzare gli inerti in cimitero, questi vanno a recupero o smaltiti, a cura e

spese dei produttori del rifiuto. La prescrizione ed il controllo sono a cura dell'ufficio Ambiente del Comune.
8- Il Responsabile del Servizio Cimiteriale dispone, con apposito provvedimento, in merito all'orario ed alle modalità di ingresso dei Fiorai e/o del personale delle Imprese del settore, con particolare riferimento ai giorni antecedenti le festività di Ognissanti e la Ricorrenza dei Defunti.

Articolo 72

Procedure di profilassi da adottare durante le operazioni cimiteriali da parte del personale

1. Particolare attenzione deve essere prestata alla:

- pulizia dei luoghi di lavoro, disinfezione costante del pavimento e delle pareti della camera mortuaria;
- pulizia strumenti di lavoro (pale, saldatore, forbici, roncole per tagliare il metallo, rulli o carrelli);
- pulizia celle frigorifere: igienizzazione e/o disinfezione delle celle murarie a seguito di operazione di estumulazione straordinaria; conservazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la disinfezione;
- usare dispositivi di protezione individuale adeguati: pulizia e disinfezione preliminare; pulizia e disinfezione accurata delle mani, viso, altre parti esposte
- oltre a pulizia e disinfezione di attrezzature quali: stivali, occhiali, guanti in gomma, grembiuli, maschere facciali, in locali igienici adeguati.

2. Le operazioni saranno effettuate dall'Ente Gestore ovvero, qualora i servizi fossero svolti in economia – dall'ufficio servizi cimiteriali attraverso appositi incarichi ovvero attraverso il personale ausiliario assegnato al settore Manutenzioni dell'Area Tecnica comunale.

3. Si applicano le norme legislative in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 73

Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 74

Introduzione e deposito di materiali

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 75

Imprese onoranze funebri. Funzioni, divieti e responsabilità.

1- Le imprese funebri, a richiesta dei dolenti, possono: svolgere le incombenze non riservate al comune o all'ente concessionario, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso gli enti di culto, come i relativi pagamenti delle concessioni di manufatti; fornire feretri e accessori relativi; occuparsi della salma; effettuare il trasporto salme in o da altri Comuni.

2- E' fatto divieto alle Imprese: di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza; di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3- Le Imprese di onoranze funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di P.S., di cui al R.D. 18/6/1931 n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari, e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/90 n. 285. I locali adibiti a rimessa di carri funebri potranno essere utilizzati senza l'acquisizione del parere sanitario. (vedi delib.C.C.90/2002) (87) La certificazione di idoneità del feretro di cui agli artt.18, 25 e 30 del D.P.R. 285/1990, previste al punto 9.7 della circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993 n.24, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), firmata dal Titolare dell'I.O.F. Prima dell'immissione sul mercato delle casse, le Ditte costruttrici delle stesse, dovranno attestarne la conformità ai requisiti essenziali di cui all'art.30 del D.P.R.285/1990, mediante il rilascio per ogni singolo pezzo, di apposita certificazione. Su ogni cassa deve essere apposta, a carico del costruttore apposita marcatura riportante la partita, la numerazione progressiva e la dicitura "conforme all'art.30 del D.P.R. 285/1990". Le Imprese funebri verificheranno l'esistenza della certificazione predetta e della marcatura per ogni singolo pezzo da loro acquistato e, qualora mancanti, provvederanno per ogni singolo feretro, a verificarne la conformità secondo quanto disposto dall'art.30 del D.P.R.285/90. In ogni caso, in relazione a possibili diverse regolamentazioni regionali, le Imprese che effettuano attività fuori Regione, potranno richiedere la predetta certificazione all'ASL.

Articolo 76

Vigilanza

1.- Ai sensi dell'art.107, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 18/8/2000 n.267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio Cimiteriale, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Area Territorio, dell'Area Tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 77

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 78

Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

1.- Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni comunitarie vigenti nelle materie da esso regolate.

Articolo 79

Sanzioni, cautele e responsabilità

1. La violazione delle disposizioni comunali, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
2. Chiunque richieda un servizio qualsiasi, od una concessione, od una autorizzazione o presenti una qualunque istanza ai sensi del presente Regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e con il loro previo consenso.
3. Relativamente a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità derivanti. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Per le vertenze in materia nella misura in cui siano rese note, l'Amministrazione si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo o soluzione tra le parti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1.- All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
- 2.- Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
- 3.- E' altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.
- 4.- Sarà disciplinato un percorso di visita all'interno del cimitero relativo ai manufatti cimiteriali ove sono tumulati cittadini Illustri o Benemeriti, partigiani e Caduti in guerra. I singoli reperti saranno individuati con specifica targa di colore oro e sarà collocato all'ingresso del cimitero un pannello illustrativo per segnalare il percorso di visita agli utenti.

Art. 81

Tumulazioni privilegiate

- 1- La tumulazione di cadaveri e di resti mortali in località differenti dal cimitero può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze (es. tumulazione in cripta di edificio ecclesiastico), ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90 (ex art.341 T.U. LL.SS.), dalla Regione Piemonte, ovvero del Sindaco qualora le competenze ex art.105 fossero state delegate ai Comuni. Dovrà essere presentata regolare istanza in carta legale con allegata la seguente documentazione:
 - estratto dell'atto di morte del defunto
 - biografia dell'estinto illustrativa dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero
 - nulla osta dei familiari
 - eventuale nulla osta della competente autorità ecclesiale (se del caso).
- 2.- L'autorizzazione sarà comunque condizionata alla verifica ed accertamento dell'idoneità del sepolcro alla tumulazione, da parte dell'A.S.L. competente per territorio (salvo diverse disposizioni regionali).

Articolo 82

Catasto cimiteriale e registrazioni

- 1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
- 2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
- 3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 83

Annotazioni in catasto cimiteriale

- 1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 84

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 85

Schedario dei defunti

- 1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2.- Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3.- In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 86

Scadenziario delle concessioni

- 1.- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87
Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4.- Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 1 anno giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 88
Concessioni pregresse

- 1.- Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 89
Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- 1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
- 2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
- 3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
- 4.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 90
Clausola di adeguamento

- 1.- Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.